


D1257

<b>Form PTO-1594</b>		<b>RECORDATION FORM COVER SHEET</b>		U.S. Department of Commerce	
		<b>TRADEMARKS ONLY</b>		Patent and Trademark Office	
To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original documents or copy(ies) thereof					
1. Name of conveying party(ies): <b>BRUNO MAGLI S.P.A.</b>  <input type="checkbox"/> Individual(s) <input type="checkbox"/> Association <input type="checkbox"/> General Partnership <input type="checkbox"/> Limited Partnership <input checked="" type="checkbox"/> Corporation-State <input type="checkbox"/> Lim-Liab. Company <input type="checkbox"/> Other _____  <small>Additional name(s) of conveying party(ies) attached? No</small>			2. Name and address of receiving party(ies):  <p style="text-align: center;"><b>NEWINVEST 2 S.A.</b>  <b>AVENUE DE LA PORTE-NEUVE, 18</b>  <b>LUXEMBOURG</b></p> <input type="checkbox"/> Individual(s) citizenship <input type="checkbox"/> Association <input type="checkbox"/> General Partnership <input type="checkbox"/> Limited Partnership <input checked="" type="checkbox"/> Corporation-State <input type="checkbox"/> Limited Liability Company <input type="checkbox"/> Other _____  <small>If assignee is not domiciled in the United States, a domestic representative designation is attached? No</small> <small>Additional name(s) &amp; address(es) attached? No</small>		
3. Nature of conveyance:  <input type="checkbox"/> Assignment <input type="checkbox"/> Merger <input checked="" type="checkbox"/> Security Agreement <input type="checkbox"/> Change of Name <input type="checkbox"/> Other _____  Execution Date: 29 March 2004					
4. Application number(s) or registration number(s):  A. Trademark Application(s).  <b>filed 18 December 1996 for</b>			B: Trademark Registration No(s).  1,294,481 M BRUNO MAGLI & DESIGN 1,303,711 M BRUNO MAGLI & DESIGN 1,484,375 BRUNO MAGLI & DESIGN 1,514,784 M BRUNO MAGLI & DESIGN 0,907,217 BRUNO MAGLI  <small>Additional numbers attached? No</small>		
5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:  <p style="text-align: center;"><b>The Firm of Karl F. Ross P.C.</b>  <b>Customer Number 535</b>  <b>5676 Riverdale Avenue Box 900</b>  <b>Riverdale (Bronx), NY 10471-0900</b></p> <p style="text-align: center;">Tel: (718) 884-6600</p>			6. Total number of applications and trademarks involved: <u>  5  </u>  7. Total fee (37CFR3.41) <b>\$140.00</b> Enclosed <input checked="" type="checkbox"/> Charge to deposit account 18-2025 Charge to credit card (PTO-2038 )  8. Charge any deficiency to Deposit account: <p style="text-align: center;"><b>18-2025</b></p>		
<small>Do not use this space</small>					
9. Statement and signature. <i>To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.</i>  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>Herbert Dubno Reg. No. 19,752</b>     <small>Signature</small> </div> <div style="text-align: right;">           9 May 2005         </div> </div> <p style="text-align: center;">Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: <u>  12  </u></p>					

CH \$140.00 182025 1294481

09/05/2005 16:26 0

FORO BUONAPARTE

Foro Buonaparte, 63  
20121 MILANO  
Tel 02 72 09 50 24

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DI MILANO 4

08.04.2004

M.ro 20/11

S. 2

Esenti € 123,11

## ATTO DI PEGNO SU MARCHI

TRA

NEWINVEST 2 SA, società di diritto lussemburghese, con sede legale in Lussemburgo, capitale sociale Euro 15.700.000,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B 84.322, (nel seguito il "Creditore Pignoratizio"), in persona del suo procuratore speciale, Avv. Nicola Marotta, nato a Vallo di Lucania (NA), il 22 febbraio 1963, domiciliato in Roma, Via Lima 40, in forza dei poteri allo stesso conferiti con procura speciale in data 24 marzo 2004.

- da un parte -

E

BRUNO MAGLI SpA, con sede in Bologna, Via Larga 33, capitale sociale € 13.950.000,00 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna - codice fiscale 03289300968, e numero di R.E.A. 1663793 (di seguito la "Società" o il "Costituente"), in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché amministratore delegato, del Dott. Luca Ramella, nato a Milano, il 25 agosto 1956, domiciliato per la carica in Bologna, Via Larga 33, presso la sede legale di Bruno Magli, munito dei necessari poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2004.

- dall'altra parte -

(il Creditore Pignoratizio e il Costituente di seguito congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte")

## Premesso che:

- A. il Creditore Pignoratizio, nella sua qualità di socio unico della Società, ha erogato in favore del Costituente, a titolo di finanziamenti soci, l'importo complessivo, in linea capitale, di Euro 15.620.000,00, riveniente da finanziamenti soci erogati in data 4 marzo 2004 quanto a Euro 4.000.000,00, in data 9 marzo 2004 quanto a Euro 5.000.000,00, in data 22 marzo 2004 quanto a Euro 3.000.000,00, in data 22 marzo 2004 quanto a Euro 3.419.974,16 e in data 22 marzo 2004 quanto a Euro 200.025,85 (di seguito il "Finanziamento"), di cui il Costituente si riconosce debitore;
- B. il Finanziamento è regolato ai termini e alle condizioni che seguono:
- (i) il Finanziamento deve essere rimborsato dalla Società a far data dal 1 Gennaio 2008 ed entro la data del 1 Luglio 2009, in quattro rate semestrali scadenti rispettivamente al 1 Gennaio ed al 1 Luglio di ogni anno solare, di cui la prima, dovuta alla data del 1 Gennaio 2008, dell'importo di € 10 milioni, la seconda e la terza dell'importo di € 8,2 milioni, e la quarta a saldo del residuo dovuto; e
  - (ii) sul Finanziamento matureranno interessi al tasso annuo pari all'Euribor a sei mesi, rilevato al 1° Gennaio ed al 1° Luglio di ciascun anno, aumentato di uno spread pari a 50 bppa. Detti interessi, come sopra calcolati, matureranno giorno per giorno, e gli stessi scadranno e saranno dovuti semestralmente al 30 Giugno ed al 31 Dicembre di ciascun anno. Pertanto, ogni rata di pagamento corrisposta dalla Società alle date sopra indicate si intenderà composta degli interessi sino a quel momento scaduti e per la differenza di capitale;

TRADEMARK

REEL: 003117 FRAME: 0795

09/05/2005 16:26 0

2

- C. il Costituente si è impegnato a costituire in pegno i **MARCHI** (come *infra* definiti) a favore del Creditore Pignoratorio e a garanzia del Finanziamento; il tutto ai termini ed alle condizioni nel seguito indicate;
- D. con contratto di finanziamento in data 31 gennaio 2003, il Costituente ha costituito irrevocabilmente a favore di **CENTROBANCA - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare SpA**, con sede in Milano, Corso Europa n. 16, capitale sociale € 336.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano n. 00714470150 - Iscritta all'Albo delle Banche - facente parte del Gruppo Bancario Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino Soc. Coop. a r. l. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5428.8 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, **UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SpA**, con sede legale e Direzione Generale in Verona, Via Garibaldi 1, capitale sociale € 3.671.300.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona, codice fiscale e P. IVA n. 03656170960, Codice ABI 03226.8 - iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Unicredito Italiano Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3135.1 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, **BANCA DI ROMA SpA**, con sede in Roma, Viale Umberto Tupini 180, capitale sociale di € 2.000.000.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale, nonché Partita IVA n. 06978161005, iscritta all'Albo Banche al n. 5140.90, appartenete al Gruppo Bancario Capitalia, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari ed aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (le predette banche di seguito congiuntamente le "Banche") pegno di primo grado sui **MARCHI**, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni gravanti sul Costituente in virtù dello stesso contratto di finanziamento (di seguito il "Pegno di Primo Grado");
- E. con contratto di finanziamento in data 28 maggio 2003, il Costituente ha costituito irrevocabilmente a favore delle Banche un pegno di secondo grado sui **MARCHI**, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni gravanti sul Costituente in virtù dello stesso contratto di finanziamento (di seguito il "Pegno di Secondo Grado" ed unitamente al Pegno di Primo Grado i "Pegni Preesistenti");

tutto ciò premesso si conviene quanto segue.

1. Premesse e definizioni
  - 1.1 Le premesse, nonché gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito l'"ATTO").
  - 1.2 Nel presente ATTO, ove il contesto lo richieda, i termini definiti ed indicati con la lettera iniziale maiuscola al singolare includeranno i plurali e viceversa ed i maschili si riferiranno ai femminili e viceversa.

#### Oggetto del Pegno - Costituzione del Pegno

Il Costituente a garanzia del puntuale ed esatto adempimento delle Obbligazioni Garantite (come definite al successivo par. 3.1) costituisce, in via irrevocabile, in favore del Creditore Pignoratorio:

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e seguenti del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dal D. Legs. 4 dicembre 1992, n. 480 e da eventuali successive modificazioni, pegno di terzo grado sui marchi italiani, di proprietà dello stesso Costituente, di cui alla descrizione contenuta nell'Allegato 1, salvo errore e come meglio in fatto (di seguito, congiuntamente, i "**MARCHI ITALIANI**"); ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del Reg. CEE 40/94, del 20 dicembre 1993,



(11)

09/05/2005 15:25 0



del Consiglio e successive modifiche e/o integrazioni, pegno di terzo grado sui marchi CEE, di proprietà dello stesso Costituente, di cui alla descrizione contenuta nell'Allegato 2, salvo errore e come meglio in fatto (di seguito, congiuntamente, i "MARCHI CEE"); e

- (iii) pegno di terzo grado sui marchi esteri registrati in Giappone e negli Stati Uniti d'America, di proprietà dello stesso Costituente, di cui alla descrizione contenuta nell'Allegato 3, salvo errore e come meglio in fatto (di seguito, congiuntamente, i "MARCHI ESTERI", ed unitamente ai MARCHI ITALIANI e ai MARCHI CEE i "MARCHI").

2.2 Il Costituente autorizza l'effettuazione di qualsiasi adempimento previsto dalle applicabili disposizioni normative in vigore per la valida opponibilità della garanzia medesima (senza pregiudizio o limitazione alcuna ai Pegni Preesistenti), ivi inclusa la trascrizione delle relative formalità presso:

- (i) il competente Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, quanto ai MARCHI ITALIANI;  
 (ii) presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) in Alicante, quanto ai MARCHI CEE; e  
 (iii) presso il competente ufficio, quanto ai MARCHI ESTERI;

ed esonera espressamente il competente ufficio da qualsiasi personale responsabilità al riguardo, garantendo altresì la propria attiva collaborazione per il disbrigo di qualsiasi formalità che si dovesse rendere necessaria.

Il Costituente si impegna inoltre (a propria cura e spese) a fornire al Creditore Pignorazio copia della ricevuta di deposito delle note di trascrizione del pegno di cui al presente ATTO sui MARCHI, nel più breve tempo possibile, ma comunque entro e non oltre 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di stipulazione del presente ATTO e non appena in possesso, copia del relativo certificato di trascrizione, restando inteso che il deposito delle relative note di trascrizione del pegno dovrà intervenire previa verifica dell'intervenuto deposito delle note di trascrizione dei Pegni Preesistenti.


2.3 Resta inteso che, ove la normativa rispettivamente applicabile ai MARCHI ESTERI richiedesse formalità diverse od ulteriori ai fini della costituzione e/o trascrizione del pegno su qualsivoglia dei MARCHI ESTERI, il Costituente si impegna fin da ora (a propria cura e spese) a porre in essere, nei più brevi tempi tecnici necessari, quanto occorrente ai fini della regolare costituzione e/o trascrizione del pegno di terzo grado ai sensi del presente ATTO.

### 3. Importo garantito - Obbligazioni garantite

3.1 Il pegno di terzo grado oggetto del presente ATTO è costituito a garanzia in favore del Creditore Pignorazio per un importo pari ad Euro 22.500.000,00. Detta somma comprende rispettivamente l'importo in linea capitale del Finanziamento e l'importo dei relativi interessi (corrispettivi e di mora), l'importo per il rimborso di spese, tra cui spese legali, giudiziali e stragiudiziali e così l'importo di tutte le altre somme che dovessero essere rimborsate dal Costituente il Pegno al Creditore Pignorazio in relazione al Finanziamento medesimo (di seguito, congiuntamente, le "Obbligazioni Garantite").

3.2 Resta inteso che la garanzia di cui al presente ATTO rimarrà in vigore nonostante qualunque pagamento o soddisfacimento parziale, fino al completo pagamento e soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite e dovrà intendersi come aggiuntiva a, e non pregiudizievole di, qualsiasi altra garanzia che il Creditore Pignorazio possa attualmente o successivamente ottenere in relazione alle Obbligazioni Garantite (ovvero ad alcune di esse).

09/05/2005 16:26 8



4. Dichiarazioni, garanzie e obblighi del Costituente

4.1 Il Costituente dichiara e garantisce che:

- (i) è legittimo ed esclusivo proprietario dei MARCHI qui costituiti in pegno, e che gli stessi sono liberi da altri pegni, privilegi, vincoli, anche per imposte, tasse ed azioni comunque vantati da terzi, ad eccezione solamente dei Pegni Preesistenti;
- (ii) il pegno costituito ai sensi del presente ATTO garantisce e garantirà l'esatto e puntuale adempimento delle Obligazioni Garantite;
- (iii) il presente ATTO, nonché gli altri atti e/o negozi di cui il Costituente sarà parte ai sensi ed in virtù del presente ATTO, una volta sottoscritti, costituiranno obbligazioni per il medesimo legittime, valide, vincolanti, azionabili ed escutibili, in conformità alle norme di legge di volta in volta applicabili;
- (iv) la sottoscrizione e l'adempimento da parte del Costituente del presente ATTO e degli altri atti di cui esso è o sarà parte, non violano né violeranno, né determinano o determineranno alcuna violazione di diritti di terzi, di qualsiasi legge o regolamento applicabili o di qualsiasi atto, accordo o impegno comunque assunto dallo stesso, applicabile o vincolante per esso medesimo o che possa incidere in maniera sostanziale sul presente ATTO;
- (v) ai fini della valida stipulazione del presente ATTO, non sono necessarie autorizzazioni o consensi da parte di suoi creditori, di autorità o enti al cui controllo esso possa esser soggetto o di terzi in genere; e
- (vi) la stipulazione del presente ATTO da parte del Costituente e l'adempimento delle obbligazioni quivi previste sono state debitamente autorizzate dai suoi competenti organi in conformità alle disposizioni statutarie e non danno luogo a violazioni di norme o regolamenti cui possa essere soggetto, né a disposizioni di contratti o di impegni di cui sia parte o che possa aver assunto.

4.2 Il Costituente, fino a quando le Obligazioni Garantite non siano state integralmente soddisfatte e salvo che il Creditore Pignoratorio non acconsenta altrimenti per iscritto, si obbliga a non compiere volontariamente alcun atto traslativo della proprietà o di altro diritto reale relativo a qualsivoglia dei MARCHI, nonché alcun atto in forza del quale sia concesso a qualsivoglia terzo un diritto di sfruttamento od utilizzo di qualsivoglia dei MARCHI al di fuori della gestione ordinaria dell'attività di impresa dello stesso Costituente, da intendersi come comprensiva della concessione in licenza a terzi dei MARCHI.

Il Costituente si obbliga, inoltre, a non intraprendere od omettere di intraprendere qualsiasi azione la cui attuazione od omissione potrebbe diminuire il valore dei MARCHI, nonché, a sue spese, ad intraprendere prontamente ogni azione che sia in ogni momento necessaria od opportuna per proteggere il valore dei MARCHI ed i suoi interessi e diritti e quelli del Creditore Pignoratorio.

Senza limitazione alcuna a quanto precede, il Costituente si obbliga a trasmettere prontamente al Creditore Pignoratorio, copia di qualsivoglia notifica o comunicazione ricevute in relazione ai MARCHI, ed a informare prontamente lo stesso dell'insorgere di azioni o di pretese avanzate da terzi relativamente ai MARCHI.

5. Escussione del pegno

5.1 Qualora il Costituente si sia reso inadempiente, in tutto o in parte, alle Obligazioni Garantite, il Creditore Pignoratorio invierà al Costituente, a mezzo di raccomandata A.R., l'intimazione scritta di cui al primo comma dell'art. 2797, Cod. Civ. Decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento di tale intimazione, nel caso in cui il Costituente non abbia adempiuto alle Obligazioni Garantite, il Creditore Pignoratorio avranno facoltà incondizionata di

09/05/2005 16:26 0



vendere i MARCHI (od alcuni degli stessi) secondo quanto di seguito previsto.

Ove detto pagamento non sia effettuato entro il termine sopra indicato, il Creditore Pignoratizio, senza pregiudizio dell'art. 2798 Cod. Civ., potrà vendere e/o far vendere tutti i (o parte dei) MARCHI in una o più volte, in Italia o all'estero, tramite una società di intermediazione mobiliare o un pubblico ufficiale all'uopo autorizzato o tramite qualsiasi altra persona nominata dalla competente Autorità Giudiziaria o con qualsiasi altra modalità che lo stesso Costituente possa ritenere conveniente. Il Creditore Pignoratizio dovrà fornire al Costituente un preavviso di almeno 2 (due) giorni circa l'ora e il luogo di qualsiasi vendita. Il Creditore Pignoratizio non sarà comunque tenuto ad effettuare alcuna vendita dei MARCHI anche qualora sia stato dato il suddetto avviso di vendita e potrà rinviare di volta in volta qualsiasi vendita, mediante annuncio dell'ora e luogo per tale rinvio stabilito, e detta vendita, senza ulteriore avviso, potrà essere effettuata all'ora e nel luogo cui sarà stata rinviata.

#### 6. Efficacia del pegno - Diritti di garanzia assoluti

6.1 I diritti del Creditore Pignoratizio, tutti i diritti di garanzia reale e gli obblighi del Costituente ai sensi del presente ATTO saranno assoluti ed incondizionati e non saranno in alcun modo pregiudicati da: (i) qualsiasi termine, tolleranza, rinuncia o consenso concesso in qualsiasi momento al Costituente, (ii) la presentazione o l'omissione di qualsiasi richiesta di pagamento al Costituente, (iii) l'azionamento o l'omissione di azioni in relazione a qualsiasi pagamento oggetto delle Obbligazioni Garantite, (iv) qualsiasi modifica del termine o luogo di pagamento del Finanziamento, (v) la liquidazione, la fusione, la scissione, o la riorganizzazione del Costituente (o l'inizio di qualsiasi delle suddette procedure), ovvero (vi) la novazione per intero o in parte del Finanziamento, intendo in tal modo derogato il disposto di cui all'art. 1232, Cod. Civ.

6.2 La garanzia pignoratizia di cui al presente ATTO resterà in vigore, nonostante qualunque pagamento parziale, fino al completo pagamento e soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite e sarà considerata un diritto di garanzia assoluto e come aggiuntivo a, e non pregiudizievole di, qualsiasi altra garanzia della quale il Creditore Pignoratizio possa al momento o successivamente beneficiare rispetto alle Obbligazioni Garantite.

6.3 La garanzia pignoratizia di cui al presente ATTO non pregiudicherà né limiterà in alcun modo i diritti spettanti alle Banche, in quanto creditori pignoratizi, ai sensi degli atti regolanti qualsivoglia dei Pegni Preesistenti.

#### 7. Liberazione

7.1 Senza alcun pregiudizio alle disposizioni di cui al successivo par. 7.2, all'atto del completo ed integrale soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite: (i) il presente ATTO e i diritti di garanzia con esso creati cesseranno e (ii) i Creditori Pignoratizi sottoscriveranno e consegneranno al Costituente quei documenti che lo stesso possa ragionevolmente richiedere per comprovare tale cessazione.

7.2 Qualora all'atto dell'integrale e corretto adempimento delle Obbligazioni Garantite, si profilassi, a giudizio del Creditore Pignoratizio, in base a circostanze oggettive, l'eventualità che gli accreditamenti disposti dal Costituente o da terzi fossero soggetti ad annullamento o revoca, il Creditore Pignoratizio avrà la facoltà, secondo il suo ragionevole apprezzamento, di mantenere in essere il pegno di cui al presente ATTO e di non procedere dunque alla sua liberazione secondo le previsioni del par. 7.1 del presente ATTO fino a che la detta eventualità non sia ragionevolmente esclusa.

TRADEMARK

REEL: 003117 FRAME: 0799

09/05/2005 15:25 0

**8. Comunicazioni**

8.1 Salvo quanto diversamente stabilito in altra previsione del presente ATTO, ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente ATTO si considererà valida se effettuata per iscritto e se inviata per raccomandata A.R. o telefax ai seguenti indirizzi delle parti o a quelli successivamente indicati per iscritto dall'una all'altra parte in conformità al disposto del presente Art. 8:

- (i) se al Creditore Pignoratizio:  
a NewInvest 2 S.A.  
18, Avenue de la Porte-Neuve  
L-2227 Lussemburgo  
Telefax: +352.26270887  
Att.ne: Presidente del consiglio di amministrazione;

con copia a:  
Avv. Giorgio Meo  
Via Lima, 48  
00198 ROMA  
Telefax: +39.05.8845993; e

- (ii) se al Costituente:  
Bruno Magli SpA  
Via Larga 33  
40138 Bologna  
Telefax: +39. 051.535424  
Att.ne: Presidente del consiglio di amministrazione;


con copia a:  
Avv. Giorgio Meo  
Via Lima, 48  
00198 ROMA  
Telefax +39.06.8845993.

8.2 Ogni comunicazione ai sensi del presente ATTO sarà considerata come effettuata (i) il giorno successivo a quello di trasmissione come risulterà dal relativo rapporto di invio, nel caso di qualsiasi comunicazione effettuata mediante telefax o (ii) al momento in cui perverrà all'indirizzo indicato al par. 8.1, nel caso di qualsiasi comunicazione effettuata mediante raccomandata A.R., in entrambi i casi purché si tratti di un Giorno Lavorativo Bancario. In caso contrario, si considererà pervenuta il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo.

8.3 Per tutte le comunicazioni che riguardano azioni legali o procedimenti relativi al presente ATTO, il Costituente irrevocabilmente elegge domicilio all'indirizzo indicato al precedente par. 8.1.

**9. Disposizioni Generali**

9.1 Eventuali modifiche del presente ATTO saranno efficaci solo se concordate per iscritto e se firmate dal Costituente e dal Creditore Pignoratizio. Nessuna rinuncia a qualsiasi disposizione del presente ATTO, e nessun consenso a qualsiasi deroga ad esso da parte del Costituente sarà efficace se non sia formulato per iscritto e firmato dal Creditore



*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

09/05/2005 16:26 0

Pignoratizio, e comunque tale rinuncia o consenso saranno efficaci solo per il caso specifico e per il fine specifico per cui saranno stati dati.

- 9.2 Nessuna omissione o ritardo, da parte del Creditore Pignoratizio nell'esercizio di qualsiasi diritto allo stesso spettante ai sensi del presente ATTO, opererà come rinuncia ad esso; né alcun esercizio di un singolo diritto o di parte di esso impedirà qualsiasi altro od ulteriore esercizio o l'esercizio di qualsiasi altro diritto.
- 9.3 I diritti e le azioni a tutela del Creditore Pignoratizio previsti nel presente ATTO sono cumulativi e si aggiungono a, e non escludono, qualsiasi altro diritto o azione di tutela previsti dalla legge.
- 9.4 Il presente ATTO sarà vincolante per il Costituente e per i suoi successori e cessionari ed aventi causa a qualunque titolo e sarà a beneficio del Creditore Pignoratizio e dei loro successori, cessionari e aventi causa.
- 9.5 Qualora una o più delle disposizioni del presente ATTO (o parte delle stesse) dovesse rivelarsi nulla o altrimenti invalida o inefficace o non azionabile, ogni diversa disposizione e clausola del presente ATTO manterrà pieno vigore ed efficacia, e il Creditore Pignoratizio ed il Costituente determineranno in buona fede clausole sostitutive di quelle nulle, invalide o inefficaci, aventi il contenuto più simile a quelle sostituite, al fine di salvaguardare la generale economia del presente ATTO.
- 9.6 Il Costituente, a semplice richiesta scritta da parte del Creditore Pignoratizio, inclusiva delle relative fatture e note spese, corrisponderà a quest'ultimo quanto dovuto per tutti i costi e le spese sostenute in conseguenza dell'inosservanza da parte del Costituente di qualsiasi previsione contenuta nel presente ATTO. Resta inteso che, qualsiasi altra imposta o tassa (compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'imposta di registro e di bollo) che dovesse sorgere quanto alla stipulazione, esecuzione e/o escussione del presente ATTO saranno ad esclusivo carico del Costituente.
- 9.7 Le Parti convengono che il presente ATTO rimanga depositato presso il Notaio che sarà ad autenticare le sottoscrizioni.
- 9.8 I titoli dei singoli articoli sono inseriti per comodità di lettura ed essi non assumono rilevanza alcuna ai fini dell'interpretazione del presente ATTO.
10. Legge applicabile e foro competente
- 10.1 Il presente ATTO sarà regolato e interpretato ai sensi della legge italiana.
- 10.2 Qualunque controversia insorta fra le parti in merito al presente ATTO e/o ai diritti di garanzia costituiti in forza del medesimo sarà rimessa alla giurisdizione italiana, competenza esclusiva del Foro di Milano.

Si chiede il deposito del presente atto nei documenti del notaio autenticante.

Milano, 29 marzo 2004

*Nicola Herold*  
NEWINVEST 2 S.A.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



8

*Luca Belli*  
BRUNO MAGLI SpA

*Nicola Ricci*



Lista Allegati:

- Allegato 1 Descrizione MARCHI ITALIANI
- Allegato 2 Descrizione MARCHI CEE
- Allegato 3 Descrizione MARCHI ESTERI

*Luca Belli*

N. 328090 di Rep.

N. 8003 di Racc.


AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritta dr.ssa FAUSTA PIAZZA Notaio in Milano, ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che previa rinuncia col mio consenso, all'assistenza di testimoni al presente atto, i signori:


Avv. Nicola Marotta, nato a Vallo di Lucania il 22 febbraio 1963, domiciliato a Roma, via Lima n. 40, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Procuratore speciale della società "NewInvest 2 S.A.", società di diritto lussemburghese, con sede legale in Lussemburgo, Avenue de la Forte-Neuve n. 18, capitale sociale di Euro 15.700.000,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Lussemburgo al n. B 84.322, munito degli occorrenti poteri di firma in forza di procura speciale del 24 marzo 2004, che al presente atto si allega in originale sotto la lettera "A";

Dott. Luca Ramella, nato a Milano il 25 agosto 1956 il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Bruno Magli S.p.a." con sede in Bologna, via Larga n. 33, ove per la carica domiciliata, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - codice fiscale 03289300968 ed al REA 1663793, munito degli occorrenti poteri di firma in forza di verbale del consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2004, in estratto autenticato dal Notaio Fausta Piazza in data odierna n. 328088, al presente atto si allega sotto la lettera "B" delle cui identità personali, qualifiche e poteri io Notaio sono certo, hanno firmato alla mia presenza in calce e nei margini dei fogli intermedi il presente atto.

Milano, via del Lauro n. 7 ventinove marzo duemilaquattro  
29 marzo 2004



*Fausta Piazza*



US TRADEMARKS

Studio Torta  
Sistemi di Gestione Marchi

Data : 25/01/2003  
Pag. : 0801

\*\*\* ELIENCO MARCHI \*\*\*

Num. Caso	Marchio	Tipo	Vicinate/Cliente	Nazione	Data	Numero	Scadenza
1	7783 M8 BRUNO MAGLI Classi Int.: 25	Logotipo	9 990101 BRUNO MAGLI S.	STATI UNITI D'	Depos.: 7/03/83 Regis.: 15/09/84	416.155	11/05/2004
2	7784 M8 BRUNO MAGLI Classi Int.: 18	Logotipo	9 990103 BRUNO MAGLI S.	STATI UNITI D'	Depos.: 11/03/83 Regis.: 6/11/84	418.480	6/11/2004
3	7785 M8 BRUNO MAGLI Classi Int.: 25	Logotipo	9 990103 BRUNO MAGLI S.	STATI UNITI D'	Depos.: 28/07/87 Regis.: 12/04/88	674.993	12/04/2009
4	7786 M8 BRUNO MAGLI Classi Int.: 42	Logotipo	9 990103 BRUNO MAGLI S.	STATI UNITI D'	Depos.: 4/03/86 Regis.: 23/11/88	536.182	29/11/2008
5	7787 BRUNO MAGLI Classi Int.: 25	Parola	9 990103 BRUNO MAGLI S.	STATI UNITI D'	Depos.: Regis.:	907217	2/02/2011



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Copia in conformità dell'originale

██████████ per gli usi consentiti dalla legge

Milano. 30 LUGLIO 2004

